

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE «DELEGA AL GOVERNO PER LA DEFINIZIONE DI UN QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO PER LA FILIERA *CARBON CAPTURE AND STORAGE* (CCS), NONCHÉ PER LA DISCIPLINA DELLO SVILUPPO DELL'IDROGENO, DELL'ASSETTO REGOLATORIO DEL SETTORE E DELLE RELATIVE INFRASTRUTTURE DI RETE, E DEL SISTEMA DI GOVERNO PER L'ADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI METANO NEL SETTORE DELL'ENERGIA».

ART. 1

(Delega al Governo in materia di cattura, trasporto, utilizzo e stoccaggio geologico del biossido di carbonio)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di una disciplina organica delle attività di cattura, trasporto, utilizzo e stoccaggio geologico del biossido di carbonio, di seguito «filiera CCUS», anche mediante il riordino e il riassetto della normativa vigente.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) definire la disciplina della filiera CCUS in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e in un'ottica di complementarità rispetto all'impiego delle fonti rinnovabili e ai processi di efficientamento energetico per l'abbattimento delle emissioni di biossido di carbonio nel settore industriale, nonché nella produzione termoelettrica, anche da rifiuti urbani, nella produzione di gas a basso tenore di carbonio, nell'utilizzo di combustibili di origine biogenica e nel prelievo di biossido di carbonio direttamente dall'atmosfera;
 - b) stabilire, nell'ambito della filiera CCUS, che le attività di trasporto tramite rete e di stoccaggio geologico, in quanto presentano caratteristiche di monopolio naturale, sono sottoposte alla regolazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA);
 - c) garantire che l'accesso alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio avvenga secondo modalità trasparenti e non discriminatorie, sulla base di criteri di efficienza, anche economica, definendo un sistema tariffario certo, trasparente, basato su criteri predefiniti;
 - d) definire i compiti e le funzioni di regolazione e controllo dell'ARERA in relazione alla filiera CCUS;
 - e) prevedere ulteriori modalità di trasporto del biossido di carbonio, diverse da quelle di trasporto tramite rete;
 - f) stabilire regole per la separazione delle attività della filiera CCUS, al fine di promuovere la concorrenzialità delle attività di cattura, di utilizzo e di trasporto, diverse da quelle tramite rete, del biossido di carbonio;
 - g) disciplinare uno specifico procedimento per l'approvazione dei piani di sviluppo delle infrastrutture di trasporto e di stoccaggio del biossido di carbonio, tenendo conto anche dell'adeguatezza, dell'economicità degli investimenti e degli obiettivi di decarbonizzazione del PNIEC;
 - h) disciplinare il regime di diritti e responsabilità in relazione alle attività di cattura, trasporto, stoccaggio e utilizzo di biossido di carbonio;
 - i) definire *standard* tecnici di qualità e sicurezza delle attività relative a ciascun segmento della filiera CCUS, anche mediante rinvio alla normazione tecnica applicabile;

- l) definire termini e modalità di utilizzo del biossido di carbonio in conformità alla disciplina eurounitaria;
- m) disciplinare un procedimento unico per il rilascio di ogni titolo abilitativo allo svolgimento delle attività di cattura, di trasporto ovvero di stoccaggio di biossido di carbonio, ivi compresi quelli di compatibilità ambientale;
- n) stabilire che il procedimento unico per il rilascio dei titoli abilitativi allo svolgimento delle attività di stoccaggio di biossido di carbonio comprenda anche la concessione del relativo sito;
- o) coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti nelle materie interessate dai decreti legislativi di cui al comma 1, apportando le modifiche e le integrazioni necessarie a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, anche attraverso l'abrogazione espressa delle norme che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega di cui al comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 e secondo la procedura di cui al comma 3.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 2

(Designazione dell'autorità di regolazione per l'idrogeno ai sensi della direttiva (UE) 2024/1788)

1. Le funzioni di autorità di regolazione nazionale in materia di idrogeno, ai sensi della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sono attribuite all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, di seguito «ARERA», con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481.
2. In ragione delle competenze attribuite all'ARERA ai sensi del comma 1, la pianta organica dell'Autorità medesima è incrementata in misura di dodici unità di ruolo, da assumere in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche in deroga all'articolo 1, comma 829, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

3. All'onere derivante dal funzionamento di ARERA ai sensi dei commi 1 e 2 si provvede mediante un contributo posto a carico dei soggetti operanti nel settore dell'idrogeno, di importo non superiore all'1 per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio di ciascuno dei medesimi soggetti.

ART. 3

(Designazione delle autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 2024/1787 in materia di riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia)

1. Al fine di assicurare e monitorare il rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, in materia di riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia, sono designate le seguenti autorità competenti:

a) il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:

1) con riferimento alle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere *a)* e *b)*, del regolamento (UE) 2024/1787, da svolgere anche per il tramite delle Sezioni territorialmente competenti dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG). Ai fini di cui al presente numero, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha la facoltà di avvalersi, tramite apposite convenzioni, del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA), nonché di altri enti od organismi adeguatamente qualificati nello svolgimento delle predette attività;

2) con riferimento alle attività di cui all'articolo 1, paragrafi 2, lettera *c)*, e 3, del regolamento (UE) 2024/1787; a tal fine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha la facoltà di avvalersi, tramite apposite convenzioni, del supporto della società Acquirente Unico S.p.A. con funzione di Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT);

b) ciascuna regione o provincia autonoma territorialmente competente, con riferimento all'attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera *d)*, del medesimo regolamento, che, a tal fine, ha la facoltà di avvalersi degli organi di polizia mineraria, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, lettera *a)* numero 1), del presente articolo, si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. La copertura degli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni ai sensi del comma 1, lettera *a)*, numero 2), del presente articolo è posta a carico dei soggetti esercenti le attività di cui all'articolo 1, paragrafi 2, lettera *c)*, e 3, del regolamento (UE) 2024/1787, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

ART. 4

(Disciplina sanzionatoria relativa all'applicazione del regolamento (UE) 2024/1787)

1. Le sanzioni e le misure amministrative per le violazioni di cui all'articolo 33, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sono irrogate, ai sensi dei paragrafi 1 e 4 e tenuto conto dei criteri previsti dal paragrafo 7 del medesimo articolo 33:

a) dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in relazione alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, della presente legge;

b) dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente o dagli organi di polizia mineraria in relazione alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, della presente legge.

2. Per le violazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1787, i soggetti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo applicano una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000 a un massimo non superiore, nel caso di persone giuridiche, al 10 per cento del fatturato annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio e, nel caso di persone fisiche, al 10 per cento del reddito annuo realizzato nell'anno precedente a quello di avvio del procedimento sanzionatorio, ordinando all'interessato la cessazione della condotta illecita e stabilendo, altresì, il termine, comunque non superiore a centoventi giorni, a decorrere dal quale, in caso di mancata ottemperanza, si applica una penalità di mora. Le sanzioni per le violazioni di cui al presente comma non si applicano o si applicano in misura ridotta qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1787.
3. Per le violazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1787, i soggetti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo, oltre a quanto previsto al comma 2, adottano le misure amministrative previste all'articolo 33, paragrafo 2, lettere *b)* e *c)*, del regolamento (UE) 2024/1787. Per le violazioni di cui al presente comma, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 del presente articolo non può in ogni caso superare il limite di cui all'articolo 33, paragrafo 2, comma 2, del regolamento (UE) 2024/1787 e, ai fini dell'applicazione della penalità di mora, è stabilito un termine non superiore a sessanta giorni. Le sanzioni e le misure amministrative di cui al presente comma sono applicate a condizione che non compromettano la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.
4. Ai fini dell'applicazione della misura amministrativa di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera *c)*, del regolamento (UE) 2024/1787, i soggetti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo, per quanto di rispettiva competenza, pubblicano sui propri siti *internet* istituzionali, per un periodo di quindici giorni, un avviso contenente la ragione sociale ovvero il nominativo dell'interessato, la violazione accertata, il tipo e l'entità della sanzione irrogata.
5. I soggetti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo, per quanto di rispettiva competenza, assicurano l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 33, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1787, mediante la pubblicazione delle informazioni ivi previste sui propri siti *internet* istituzionali.
6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate ai sensi del comma 1, lettera *a)*, del presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per il rafforzamento delle attività svolte ai sensi dell'articolo 3 e del presente articolo. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dalle regioni o dalle province autonome territorialmente competenti ai sensi del comma 1, lettera *b)*, del presente articolo confluiscono nei relativi bilanci, anche per il rafforzamento delle attività svolte ai sensi dell'articolo 3 e del presente articolo.